



MELIDE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- ▶ l'art. 4 cpv. 2, 3 e 4 della Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008
- ▶ la Direttiva emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale il 18 aprile 2014;

ordina:

Tassa	Art. 1 ¹ Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 75.- per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Melide. ² Il Comune riversa all'Autorità cantonale l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.
Debitore della tassa	Art. 2 Il debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.
Eccezioni	Art. 3 Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione del pagamento della tassa.
Modalità di riscossione	Art. 4 ¹ La tassa è riscossa annualmente e viene notificata tramite l'invio della relativa fattura. La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. ² Contro l'emissione della tassa è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di pagamento. ³ Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
Entrata in vigore	Art. 5 La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv.2 e 208 LOC.

IL MUNICIPIO

MUNICIPIO
